



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente
LINA MUSUMARRA	Componente relatore
RICCARDO AQUILANTI	Componente

PROCEDIMENTO DI APPELLO

C.A. 21/16

TRIB. FED. 48/16; PROC. P.A. 57/16

CONTRO

CRISTIANA LADELICI (tessera F.I.S.E. 005697/G)

GIUSEPPE DIPAOLO (tessera F.I.S.E. 010753/G)

Avverso la decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 48/16, depositata in data 15 dicembre 2016 e pubblicata sul sito federale il 16 dicembre, la quale ha irrogato ai Signori Cristiana Ladelci e Giuseppe Dipaola la sanzione della sospensione da ogni carica e/o incarico federale e sociale per un anno e dell'ammenda di euro 2.000,00 ognuno, *ex artt. 1.1, 6 e 8 Reg. Giust.*

PREMESSO IN FATTO

Con atto d'inculpazione depositato in data 22 settembre 2016, con allegata produzione documentale, i tesserati



Federazione Italiana Sport Equestri

Ladelci e Dipaola venivano deferiti dalla Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE per aver posto in essere, in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti, un'operazione societaria *“al fine di distrarre i beni utilmente aggredibili della società e continuare così l'attività sportiva e federale sotto diverso nome”*.

All'udienza di discussione del procedimento fissata per il 21 ottobre 2016 e successivamente anticipata d'ufficio al 19 ottobre, sentita la Procura Federale che concludeva per la dichiarazione di responsabilità di entrambi i deferiti, con applicazione della sanzione della sospensione di 1 anno da ogni carica e/o incarico federale e sociale e dell'ammenda di €2.000,00, nonchè la difesa dei predetti, costituiti in giudizio con l'Avv. Maria Saracino, che insisteva nella richiesta di assoluzione e, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione del richiamo scritto, il Tribunale Federale si riservava di decidere.

Con decisione del 15 dicembre 2016, il Tribunale Federale, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, dichiarava la responsabilità di entrambi i tesserati, irrogando la sanzione sopra riportata, rilevando che la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di incolpazione risultava confermata dalla documentazione in atti.

In particolare, la Procura Federale ha rilevato che *“la Roma Horses Club s.r.l. ha adottato una condotta processuale inerte, nel giudizio instaurato nell'interesse della minore Francesca Davide per ottenere il risarcimento dei danni patiti (...) in seguito ad una caduta da cavallo nel centro di equitazione gestito dalla predetta società (...)”*.

Secondo quindi il giudice di prime cure nel caso di specie è stato dimostrato che: *“la Roma Horses Club s.r.l. è stata posta in liquidazione in seguito alla notifica dell'atto di citazione o, comunque, quando la società era già a conoscenza dell'intenzione della sig.ra Francesca Davide di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla predetta caduta da cavallo; gli asset principali della società posta in liquidazione sono stati ceduti dopo la notifica del predetto atto di citazione al Club ippico Tor Carbone che ha la medesima sede*



Federazione Italiana Sport Equestri

legale della società posta in liquidazione e pressoché la medesima compagine sociale; la nuova società in sostanziale continuità con la Roma Horses Club prosegue l'attività di gestione del medesimo maneggio”.

In tale prospettiva – rileva il Tribunale – *“la condotta posta in essere dai deferiti integra un evidente abuso del diritto, apparendo inequivocabile che l'operazione è sostanzialmente volta a rendere concretamente inesigibile il credito, in evidente violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti”*, con conseguente sanzione aggravata, ex art. 8 Reg. Giust., poiché la condotta posta in essere *“volta a distrarre beni finalizzati a risarcire una giovane amazzone per i danni subiti a causa dell'omessa diligenza del circolo, lede gravemente la reputazione della Federazione e la fiducia che i tesserati e i genitori dei giovani che si avvicinano allo sport equestre nutrono in favore della FISE, degli operatori ad essa affiliate e dell'intero movimento”*.

Avverso la suddetta decisione, la Sig.ra Cristiana Ladelci e il Sig. Giuseppe Dipaola, con rispettivi reclami ritualmente presentati, proponevano appello insistendo entrambi per la riforma della decisione di primo grado con conseguente assoluzione e, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima.

La Corte Federale d'Appello, con provvedimento del 12 gennaio 2017, disponeva la riunione dei procedimenti, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della decisione impugnata avanzata dalla tesserata Ladelci, fissando l'udienza di discussione per il giorno 1 febbraio 2017, con termine alla Procura Federale fino al 24 gennaio per il deposito di memoria.

A tale udienza veniva sentita la Procura che insisteva per il rigetto dei reclami, con conseguente conferma della decisione di primo grado; l'Avv. Giardino, per il tesserato Dipaola, si riportava a quanto già argomentato nel proprio reclamo, insistendo per l'accoglimento; parimenti, l'Avv. Saracino, per la tesserata Ladelci, insisteva per l'accoglimento del proprio reclamo, precisando che *“tutti i pagamenti sono avvenuti a mezzo bonifico bancario, che la quantificazione è stata provata con perizia e che ad oggi il ricavato della cessione è ancora nella disponibilità della società in liquidazione”* e che *“l'ammontare del ricavato è di circa 22.000 euro”*. La Signora Ladelci ribadiva, altresì, che *“la messa in liquidazione della società è stata*



Federazione Italiana Sport Equestri

una scelta obbligata, dovuta all'impossibilità di poter proseguire nella gestione della società stessa a causa del disordine contabile e delle cause pendenti", negando che "la messa in liquidazione della società sia stata decisa per eludere la richiesta risarcitoria". Rispondeva, inoltre, alle domande poste dal relatore: "nulla so della lettera mandata per mezzo PEC dall'Avv. Casillo al liquidatore in data 26 novembre 2014; l'amazzone è stata risarcita dalla Aig per l'infortunio, segno evidente che la polizza è stata attivata e che la denuncia è stata presentata all'assicurazione essendo la polizza valida sia per l'infortunio che per RC".

La Corte Federale, all'esito della riserva, pronunciava in pari data il dispositivo della decisione, fissando in giorni 10 il termine per il deposito della motivazione, *ex art. 56, co. 7 Reg. Giust. FISE.*

DECISIONE

I reclami dei tesserati Cristiana Ladelci e Giuseppe Dipaola appaiono fondati per i motivi e nei termini che verranno di seguito esplicitati.

Con il primo motivo di impugnazione, la Sig.ra Ladelci eccepisce *"Errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, in relazione alla contumacia della RHC"*, rilevando che il Tribunale prende le mosse da un presupposto errato, ovvero che la società Roma Horses Club (per brevità, RHC), *"abbia scientemente deciso di rimanere contumace e che detta contumacia fosse finalizzata a porre in essere la complessa operazione volta a distrarre i beni della società"*.

Secondo la tesi difensiva della reclamante tale dato non corrisponde al vero poiché *"la sig.ra Ladelci (ed il Sig. Dipaola) ha ignorato l'esistenza del contenzioso civile e della sentenza del 29.10.2015 di condanna generica, sino alla fine del mese di luglio 2016, a seguito della notifica - da parte della Procura Federale - dell'avviso di conclusione delle indagini con contestuale intendimento di deferimento. La citazione non è stata notificata a mani del legale rappresentante della RHC ma del Sig. Santucci Marco, collaboratore, in data 10.01.2014, che, evidentemente ha omissso di trasmetterla nelle modalità dovute al presidente Dipaola (...). La RHC ha provveduto, alla prima occasione, a costituirsi in giudizio, nominando anche il proprio medico legale, quale CTP in data 01.12.2016, ossia in data anteriore al deposito della sentenza (comunicata via PEC*



Federazione Italiana Sport Equestri

in data 16.12.2016, sebbene datata 13.12.2016) oggi reclamata, a conferma della chiara buona fede". Aggiungeva, altresì, richiamando la relativa documentazione, che *"sempre prima della comunicazione della sentenza oggi impugnata, la RHC ha anche provveduto a richiedere alla Allianz l'attivazione della copertura assicurativa, al fine di essere manlevata nel procedimento civile pendente"*.

Con il secondo motivo di impugnazione eccepisce *"Omessa valutazione di elementi e circostanze decisive ai fini del decidere"*, rilevando che *"la liquidazione della RHC è stato un atto del tutto indipendente ed estraneo alla richiesta risarcitoria. Un atto non voluto né preordinato, essendo intervenuta una causa necessaria di scioglimento, imposta dal codice civile ex art. 2484 n. 3 C.C., per impossibilità continuata di funzionamento dell'assemblea come acclarato in data 20.01.2014 dall'Assemblea dei soci. Nello specifico l'ex Presidente e amministratore Vladimiro Di Federico non solo aveva omesso di effettuare il dovuto passaggio di consegne ma non aveva riconsegnato né la cassa né la documentazione contabile, rendendo di fatto impossibile la redazione del bilancio relativo all'anno 2012 (da approvarsi nel 2013). Oltre a ciò lo stesso Di Federico aveva mancato di redigere il bilancio 2011, che quindi non era stato approvato (...)".* Tali fatti *"erano stati in precedenza oggetto anche della denuncia penale allegata agli atti di primo grado"*. Richiama, il reclamante, a sostegno di quanto eccepito, la documentazione già prodotta con la memoria difensiva di primo grado, dalla quale emerge – secondo la tesi difensiva – che *"i soci stessero predisponendo la liquidazione della società a causa della gravissima situazione contabile-amministrativa ereditata dall'ex presidente Vladimiro Di Federico prima della notifica dell'atto di citazione (...)"*.

Con il terzo motivo di impugnazione, la tesserata Ladelci contesta *"Errata valutazione di elementi di fatto e di diritto, anche con riferimento all'art. 2484 e segg. c.c."*. Evidenzia sul punto, sempre richiamando la documentazione già prodotta in primo grado, che *"la circostanza che gli assets (in realtà solo uno, un ramo d'azienda) della RHC siano stati venduti a titolo oneroso e a prezzo di mercato alla nuova società (...), evidenzia, al contrario, che non vi è stato alcun intento distrattivo. Non avrebbe senso - in presenza, appunto, di intenzioni distrattive – liquidare a prezzo di mercato beni su cui il creditore dovrebbe rivalersi (...). La liquidazione non è un'attività frodativa preordinata a sottrarre beni agli eventuali creditori della società, ma*



Federazione Italiana Sport Equestri

– al contrario – rappresenta una attività legittima, disciplinata ex artt. 2484 e ss. del Codice Civile, finalizzata a liquidare il patrimonio della società anche per consentire il più agevole soddisfacimento dei creditori”.

Con il quarto motivo di impugnazione eccepisce *“Omessa – ed in parte errata – valutazione di risultanze probatorie determinanti ai fini della decisione”*, rilevando che *“(…) i dissidi tra i soci, durati moltissimi anni, non si erano affatto conclusi due anni prima. Come la stessa sentenza evidenzia, contraddicendosi, l’estromissione del socio e Presidente Di Federico avvenne nel dicembre 2012 e quest’ultimo lasciò, di fatto, il club ippico nel febbraio del 2013, senza alcun atteggiamento collaborativo. Per l’effetto le problematiche connesse a detta estromissione (non vi fu passaggio di consegne, il Di Federico non consegnò la cassa né la documentazione contabile, etc) ed alla revoca della carica di Presidente si svilupparono ed emersero proprio nel corso dell’anno successivo, il 2013, tant’è che fu impossibile approvare il bilancio del precedente anno. Da lì la causa necessaria di messa in liquidazione della società, decisa alla fine dello stesso anno 2013”.*

Con il quinto motivo di impugnazione contesta, altresì, *“Inadeguata motivazione logico – giuridica, in relazione ad un punto essenziale della pronuncia”*, avendo il Tribunale *“gravemente errando”*, ritenuto che *“la costituzione della nuova società (Club Ippico Tor Carbone) sia servita solo a garantire una sostanziale prosecuzione dell’attività della RHC”*. Nel ribadire le difese già evidenziate nei precedenti motivi di impugnazione, la tesserata Ladelci sottolinea che *“la RHC, in ogni caso, non è cessata ma esiste quale soggetto giuridico, dotata di un proprio patrimonio di eguale consistenza ed è tuttora in grado di rispondere alle proprie obbligazioni”*.

Con il sesto motivo eccepisce *“Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di correttezza, lealtà e probità”* in relazione al punto della sentenza in cui il Tribunale rileva che *“la condotta posta in essere dai deferiti integra un evidente abuso del diritto, apparendo inequivocabile che l’operazione è sostanzialmente volta a rendere concretamente inesigibile il credito, in evidente violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposti a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti”*.



Federazione Italiana Sport Equestri

Secondo la tesi difensiva della reclamante, *“il supposto intento di rendere inesigibile il credito della Davide viene a mancare dell’elemento fondamentale: il credito stesso”*, poiché, nel richiamare il Giudice di prime cure una massima tratta dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 7 luglio 2015, *“nel caso affrontato dalla Corte emiliana la società posta in liquidazione era stata condannata definitivamente e la sentenza era titolo esecutivo”*. Invece, *“nel caso del procedimento civile pendente nei confronti della RHC (...), la sentenza di condanna generica ha il carattere di sentenza non definitiva (carattere, peraltro, espressamente riconosciuto dal Giudice Moriconi che l’ha emessa) e nel corso del giudizio potranno verificarsi eventi processuali (...) che potrebbero portare al rigetto della richiesta istruttoria (cfr., da ultimo Cass. n. 5252/2016)”*.

Con il settimo motivo di impugnazione, la difesa della Sig.ra Ladelci evidenzia *“Assenza di rilevanza disciplinare della condotta contestata”*, osservando, sul punto, che tale condotta *“non rientra sicuramente nell’ambito dell’attività sportiva e/o federale, oggetto dell’art. 1 del regolamento di Giustizia FISE in quanto è circoscritta al campo civilistico e, pertanto, non assume alcuna rilevanza in ambito disciplinare (...)”*. In altri termini, *“i fatti contestati riguardano la Sig.ra Ladelci quale socio di una Srl e non come tesserata e non sono riferibili all’attività sportiva e/o federale”*.

Con l’ottavo, ed ultimo motivo di impugnazione, si contesta *“Errata applicazione delle circostanze aggravanti ex art. 8 lettera g) Regolamento di Giustizia”*, poiché *“la Ladelci (e la RHC) non ha conseguito alcun vantaggio da quella che il Tribunale definisce ‘condotta posta in essere dai deferiti’, circostanza che travolge ogni ipotesi applicativa della circostanza aggravante”*.

Parimenti, nel reclamo presentato dal tesserato Dipaola si eccepisce, con il primo motivo di impugnazione, *“Omessa valutazione di circostanze dirimenti ai fini del decidere, conseguente vizio motivazionale”*, rilevando che *“nel caso che ci riguarda sono ivi confluiti comportamenti che non attengono alla sfera dell’attività sportiva ma, soprattutto, si è voluto dipingere a tinte fosche un’attività consentita dalla legge (messa in liquidazione della società) attribuendo al deferito responsabilità che non gli competevano: una per tutte*



Federazione Italiana Sport Equestri

quella di costituirsi o meno nel giudizio promosso nei confronti della società al momento in cui essa era già stata posta in liquidazione. Decisione dunque, quella sulla costituzione in giudizio, che poteva spettare solo ed unicamente al liquidatore della società (...)". *"Il ramo d'azienda ceduto dalla Srl in liquidazione è stato acquistato e pagato a mezzo trasferimenti tracciabili, a valore congruo e di mercato (trattasi peraltro di beni di assai modico valore come documentato agli atti del primo grado) e la società cedente non ha fatto altro che sostituire una garanzia (potenziale) con altri beni fungibili (danaro)".* Secondo quindi il reclamante Dipaola, *"il Giudice di prime cure, ritenendo '... azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo ...' la legittima attività di messa in liquidazione di una società che da ben due anni dimostrava per tabulas la sua incapacità ad operare, senza aver raggiunto la prova provata della preordinazione dolosa del deferito ma – di fatto – meramente ipotizzandola, lo condanna ad un anno di sospensione ed € 2.000,00 di ammenda"*.

Con il secondo motivo di impugnazione lamenta, infine, *"Eccessività delle sanzioni in relazione ai fatti oggetto del procedimento disciplinare"*, ritenendo non condivisibile l'applicazione dell'aggravante *"perché questa è stata 'agganciata' alla supposta esistenza di un evento incertus an et quando ovvero all'esistenza di un giudicato definitivo sfavorevole alla Roma Horses Club Srl e ad un esperita esecuzione con esito negativo ad opera della parte vittoriosa. Siffatto giudicare lede i principi del giusto processo tenuto conto del fatto che si è omesso di valutare il profilo dell'incensuratezza dell'incolpato (...)"*.

I motivi contenuti in entrambi i reclami sono fondati.

In ordine logico, tra i diversi motivi di ricorso i primi che meritano attenzione sono *"Omessa valutazione di elementi e circostanze decisive ai fini del decidere"*, di cui al reclamo della Sig.ra Ladelci e – parimenti – *"Omessa valutazione di circostanze dirimenti ai fini del decidere, conseguente vizio motivazionale"*, di cui al reclamo del Sig. Dipaola.

Il complesso motivazionale della decisione impugnata risulta - secondo questa Corte - radicato sulla erronea e non provata affermazione che *"la condotta posta in essere dai Deferiti integra un evidente abuso del diritto,*



Federazione Italiana Sport Equestri

apparendo inequivocabile che l'operazione è sostanzialmente volta a rendere concretamente inesigibile il credito, in evidente violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità imposta a tutti i tesserati, anche nei reciproci confronti". A sostegno di tale assunto il Giudice di prime cure richiama la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 7 luglio 2015, a tenore della quale *"la cessione di un'azienda ad una società di nuova costituzione avente una compagine sociale quasi identica alla società cedente con la contestuale messa in liquidazione di quest'ultima e la prosecuzione della medesima attività da parte della cessionaria, nel corso di un giudizio che ha visto la cedente condannata al pagamento di una somma di denaro in favore di un proprio creditore, integra un caso di abuso del diritto, apparendo oggettivamente e sostanzialmente un'operazione volta a rendere concretamente inesigibile il credito eludendone le ragioni".* Nella fattispecie richiamata occorre rilevare che il creditore aveva già ottenuto con sentenza un titolo esecutivo per agire contro la società debitrice cedente, diversamente dal caso oggetto della decisione impugnata, ove il procedimento civile è ancora pendente contro la società RHC in liquidazione nei confronti della quale è stata pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 29 ottobre 2015, una sentenza non definitiva di condanna generica. In questa ipotesi – come richiamato anche dalla difesa della reclamante Ladelci – l'orientamento della Cassazione è nel senso di ritenere che *"la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'"an" (...)"*.

Ebbene, sulla tematica dell'abuso del diritto - mancando nell'ordinamento civilistico italiano una generale previsione normativa di divieto – la giurisprudenza, collegandola a quella del dovere di agire secondo buona fede oggettiva, riconosce oggi un principio generale di divieto di abuso del diritto, non accordando tutela a quei comportamenti in contrasto con tale precetto (*ex pluribus*, Cass. n. 10568/2013) e ritenendo che la fattispecie si verifichi allorchè *"l'esercizio del diritto da parte del titolare si esplicita attraverso l'uso abnorme delle relative facoltà ed è indirizzato a un fine diverso da quello tutelato dalla norma"* (massima



Federazione Italiana Sport Equestri

consolidata sin da Cass. n. 9501/1995).

E' noto che il principio di buona fede permea tutta la disciplina della materia contrattuale, tanto da essere definito in dottrina come un principio “*supernormativo*”, teso a rettificare rapporti interprivatistici caratterizzati da irragionevolezza. Intesa come requisito della condotta, la buona fede costituisce infatti uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico: tale dovere viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito di recare pregiudizio all'altra, ma anche per il solo fatto che il comportamento da essa tenuto non sia risultato oggettivamente rispettoso della posizione di controparte. La buona fede assume in questo campo il significato oggettivo di correttezza e lealtà. Atteso lo stretto legame tra dovere di buona fede così inteso e divieto di abuso del diritto, quest'ultima figura è stata utilizzata in particolare dalla giurisprudenza, oltre che nella contrattualistica, soprattutto in materia societaria, bancaria e tributaria per colpire - come affermato dal Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza richiamata dal Tribunale Federale - “*comportamenti abusivi, nel senso di comportamenti preordinati a raggiungere fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli tutelati dall'ordinamento*”.

Gli elementi costitutivi dell'abuso sono allora tre: a) “*la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate*”; b) “*l'esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico*”; c) “*la verifica, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte*” (Cass. n. 20106/2009).

Quanto sopra rilevato ci offre le coordinate per risolvere, in senso favorevole ai reclamanti, la decisione di questa Corte.

L'operazione economico-giuridica posta in essere con scrittura privata autenticata in data 12 marzo 2014 dalla società sportiva dilettantistica RHC in liquidazione – *id est* la cessione di un ramo d'azienda ad un'altra società sportiva dilettantistica denominata Club Ippico Tor Carbone avente una compagine sociale quasi identica alla propria, a fronte di un corrispettivo pari ad €24.200,00 versato mediante bonifici bancari – non



Federazione Italiana Sport Equestri

appare operazione oggettivamente e sostanzialmente volta a rendere concretamente inesigibile il credito e ad eludere quindi le sue ragioni creditorie. Credito, peraltro, non ancora certo, liquido ed esigibile.

La liquidazione di una società non è – come evidenziato dalla difesa dei reclamanti - un'attività frodativa preordinata a sottrarre beni agli eventuali creditori della società, ma – al contrario – rappresenta un'attività legittima, disciplinata dagli artt. 2484 e ss. c.c., *“finalizzata a liquidare il patrimonio della società anche per consentire il più agevole soddisfacimento dei creditori”*. Dall'analisi della documentazione versata in atti sin dal primo grado del giudizio risulta, senza dubbio alcuno, che il ramo d'azienda ceduto dalla società RHC in liquidazione è stato acquistato e pagato dalla società cessionaria a mezzo trasferimenti tracciabili, secondo un valore ritenuto congruo e di mercato in forza di una perizia, e la società cedente è comunque esistente, costituitasi nel procedimento civile ancora pendente davanti al Tribunale di Roma, essendosi limitata a sostituire *“una garanzia (potenziale) con altri beni fungibili (danaro)”*. Esaminando – sempre *per tabulas* – le cause che hanno determinato la procedura di scioglimento e messa in liquidazione della società sportiva dilettantistica RHC, si deve constatare che le stesse risalgono ad un periodo precedente all'infortunio – occorso in data 9 febbraio 2013 – in cui è stata coinvolta la giovane amazzone durante lo svolgimento di una lezione presso il maneggio della predetta società. L'ex presidente e amministratore della società RHC, il Sig. Vladimiro Di Federico, sin dal 2011 aveva omesso di redigere e quindi di far approvare dall'assemblea il bilancio relativo a tale anno, determinando, con il suo comportamento inattivo anche la mancata approvazione del bilancio relativo all'anno 2012, con conseguente estromissione dalla Roma Horses Club in data 14 dicembre 2012 – come documentato dai reclamanti e dimostrato anche dinanzi alla Procura Federale con l'interrogatorio del medesimo. Ebbene, tali circostanze connesse ad evidenti ed insanabili dissidi tra soci assumono rilievo sotto il profilo dell'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, attesa la protratta inattività dell'assemblea, con conseguente necessità di procedere secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2484 ss. cod. civ., prima che un ente (la società RHC) - la cui vita non si svolge secondo le regole dettate per tutti gli enti analoghi - possa causare ulteriori danni. La tesi della Procura Federale – integralmente accolta dalla decisione del Tribunale Federale – si basa su *“una asserita e sospetta coincidenza temporale tra le*



Federazione Italiana Sport Equestri

richieste risarcitorie della minore Francesca Davidde e la messa in liquidazione della società”; più precisamente, si contesta che *“nel tempo intercorso tra la notifica della citazione e la prima udienza i soci mettevano in liquidazione la società”*. Il Tribunale afferma sul punto (pag. 3): *“appare dimostrato che la Roma Horses Club s.r.l. è stata posta in liquidazione in seguito alla notifica dell’atto di citazione o, comunque, quando la società era già a conoscenza dell’intenzione della sig.ra Francesca Davidde di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta da cavallo”* (...), integrando tale condotta *“un evidente abuso del diritto”*.

La coincidenza temporale delle attività societarie con la notifica dell’atto di citazione - ad avviso di questa Corte - non può costituire la prova dell’abuso del diritto, ossia della ritenuta preordinazione dell’attività liquidatoria quale *“operazione volta a rendere concretamente inesigibile il credito”*, la cui debenza, peraltro, come già evidenziato, è ancora *sub iudice* (civile). Gli elementi probatori richiamati dal Tribunale nella propria motivazione non sono sufficienti ad integrare gli elementi costitutivi della figura dell’abuso del diritto e quindi della violazione dell’obbligo di correttezza e lealtà, per i motivi sopra evidenziati.

Sotto questo profilo, con riferimento, in particolare, anche al secondo motivo di impugnazione contenuto nel reclamo della tesserata Ladelci, ovvero l’errata valutazione delle circostanze di fatto e di diritto in relazione alla contumacia della RHC, non può ritenersi corretto affermare che la società in liquidazione ha *“adottato una condotta processuale inerte”* (pag. 2 della decisione del Tribunale Federale).

Per quanto si possa imputare al collaboratore del circolo sportivo di non essere stato diligente per aver omesso di trasmettere al Presidente Dipaola l’atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2014, la società in liquidazione si è comunque successivamente costituita nel procedimento civile, come emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti, non sottraendosi, pertanto, al giudizio.

Sotto il profilo della tutela per i danni subiti a causa della caduta da cavallo, in data 19 novembre 2014 la minore Francesca Davidde ha ricevuto, in forza dell’operatività della Convenzione multirischi per l’assicurazione infortuni/responsabilità civile generale stipulata dalla FISE in favore delle società e dei suoi



Federazione Italiana Sport Equestri

tesserati, la somma di euro 16.000,00, a titolo di indennizzo (si richiama l'atto di quietanza sottoscritto dai genitori con la società assicurativa AIG). Tale circostanza conferma che la procedura di messa in liquidazione non è stata decisa per eludere la richiesta risarcitoria.

Da quanto osservato e rilevato, sulla base della copiosa documentazione versata in atti, anche se lo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, non può, in ogni caso, nella fattispecie in esame, affermarsi la responsabilità dei reclamanti, poiché *“il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio”*. E il grado inferiore di certezza può ritenersi adeguato solo se ottenuto sulla base di *“indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”*, nella fattispecie non ricorrenti. Resta fermo, in ogni caso, *“che l'illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, sezioni unite, decisione n. 6/2016).

Il complesso motivazionale della decisione di primo grado si fonda su deduzioni logiche che non trovano adeguata e sufficiente conferma nella documentazione acquisita e nell'istruttoria espletata davanti alla Procura Federale.

Da quanto precede, anche il secondo motivo di ricorso merita accoglimento, assorbiti gli altri motivi, con conseguente annullamento della decisione impugnata e delle sanzioni con essa comminate.

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione n. 48/16 depositata dal Tribunale Federale in data 15 dicembre 2016 e pubblicata sul sito federale il 16 dicembre, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione:

- accoglie per i motivi sopra esposti, i reclami presentati dai tesserati Cristiana Ladelci e Giuseppe Dipaola e annulla conseguentemente la decisione emessa dal Tribunale Federale e le sanzioni con essa comminate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 1 – 6 febbraio 2017

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Roberta Leoni Presidente

Avv. Lina Musumarra Componente Relatore

Avv. Riccardo Aquilanti Componente